

EMERGENZA “CORONA VIRUS” – NORME DI COMPORTAMENTO
VALIDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORLÌ
AGGIORNATO AL D.L. 25.3.2020 ED AL QUARTO MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

1. In cosa consistono le norme di emergenza coronavirus?

- 1.1 Ad oggi (n. 26.03) la norma fondamentale in materia è il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, reperibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg> che ha abrogato e sostituito il precedente D.L. 23.02.2020, n. 6, delegando il Presidente del Consiglio dei Ministri ad adottare mediante DPCM le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia, ed il Ministro della Salute ad emettere ordinanze (in caso di urgenza).
- 1.2 Il nuovo D.L. fa salve le disposizioni (dpcm ed ordinanze) già adottati sulla base del precedente D.L. n. 6/2020, e dispone che continuino ad applicarsi le regole di comportamento già date con i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo fino al termine dagli stessi indicato (per tutti: il 3 aprile 2020). Tutte le altre misure di emergenza date da altre autorità, ed ancora vigenti alla data del 25 marzo, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni (cioè fino al 4 aprile).
- 1.3 Il nuovo decreto legge fa salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6bis, del DL n. 6/2020 (che limita la responsabilità del debitore e il conseguente risarcimento danni dovuti ad impossibilità dell'adempimento a causa dell'emergenza) e vieta ai sindaci di adottare ordinanze in contrasto con i provvedimenti statali (art. 3 comma 2).
- 1.4 I presidenti delle regioni possono adottare misure più restrittive in caso di rischi specifici sui propri territori. Nella Regione Emilia-Romagna tenere presenti le ultime ordinanze n. 41-45-49 (vedi link in calce).

2. Fino a quando resteranno in vigore le norme di emergenza?

Vedi punto n. 1.

3. Chi è tenuto a rispettare le norme?

Tutti. Senza distinzione.

4. Cosa dicono le norme?

Che dobbiamo STARE A CASA, e non dobbiamo uscire dal comune in cui attualmente ci troviamo, salvo le eccezioni previste.

5. Ci sono eccezioni al divieto?

Sì. È possibile muoversi per:

- a) comprovate esigenze lavorative (lavoro dipendente ed autonomo);
- b) ragioni di assoluta urgenza;
- c) situazioni di necessità (assistenza a familiari anziani o non autosufficienti; fare la spesa; acquistare beni di prima necessità);
- d) motivi di salute (visite mediche, terapie o esigenze sanitarie di varia natura urgenti o non rinviabili);

6. Ci sono soggetti per i quali le eccezioni non valgono?

Sì. Le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al test del virus hanno il DIVIETO ASSOLUTO di spostarsi da casa fino a diverso avviso dell'Autorità Sanitaria.

7. Se sono fuori dal mio comune di residenza o domicilio posso fare rientro?

NO. Il DPCM del 22 marzo ha voluto espressamente impedire questi movimenti di rientro per contrastare il fenomeno di diffusione del virus a causa dell'esodo dei fuori domicilio presso le famiglie di origine; ha modificato perciò la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell'8 marzo che invece consentiva di farlo.

8. Cosa devo fare per spostarmi nei casi consentiti?

Devo fare l'autodichiarazione, cioè compilare il modulo predisposto dal Ministero dell'Interno scaricabile al link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf

8.1 IMPORTANTE: il nuovo modulo predisposto dal Ministero è impreciso in ordine all'autodichiarazione relativa alla positività o meno al virus; SUGGERISCO PERTANTO di utilizzare il MODELLO MODIFICATO CHE TROVATE IN ALLEGATO in cui è già stata aggiunta la dichiarazione che non si è stati sottoposti a tampone;

8.2 Il modulo ministeriale inoltre ha previsto (erroneamente) la possibilità di recarsi fuori comune solo per ragioni di assoluta urgenza, mentre il DPCM del 22 marzo, all'art. 1, comma 1, lettera b), prevede la possibilità di spostarsi fuori comune anche per “comprovate esigenze lavorative”, indipendentemente dalla loro “assoluta urgenza” o meno; pertanto in caso di spostamento fuori comune per esigenze lavorative SUGGERISCO di utilizzare il MODELLO MODIFICATO CHE TROVATE IN ALLEGATO in cui è già stata aggiunta una riga di fianco all'opzione “per comprovate esigenze lavorative”, nella quale potrete scrivere: **luogo di lavoro situato in comune diverso dalla mia abitazione (munirsi di attestazione del datore di lavoro che specifica le ragioni; se lavoratori autonomi dichiarare che si sta andando al luogo di lavoro o tornando da esso** – vedi punto n. 37).

9. Che cosa è l'autodichiarazione?

L'autodichiarazione è un documento valido agli effetti di legge facente fede della veridicità del contenuto dichiarato da chi lo sottoscrive. La veridicità dell'autodichiarazione può essere verificata con successivi controlli. In caso di dichiarazione falsa si risponde del reato di falsa dichiarazione (art. 495 CP) punito con la reclusione fino a tre anni.

10. Per quali spostamenti devo fare l'autodichiarazione?

L'autodichiarazione è necessaria per qualsiasi tipo di spostamento, nessuno escluso. Il Ministero ritiene non necessaria l'autodichiarazione per l'attività motoria nei pressi della propria abitazione; è comunque opportuno compilarla e portarsela con sé anche in questo caso, per evitare contestazioni. Teniamo presente che il rapido susseguirsi di provvedimenti può ingenerare confusione anche in chi deve controllare.

11. L'autodichiarazione si deve fare anche per spostarsi nello stesso Comune?

Sì. L'autodichiarazione è sempre necessaria.

12. Dove si trova il fac-simile del modulo di autodichiarazione?

Vedi n. 8 e relative raccomandazioni di compilazione del MODELLO MODIFICATO CHE TROVATE IN ALLEGATO

ATTENZIONE: l'ultimo modello di dichiarazione (versione 26 marzo) contiene una ulteriore dichiarazione per chi si sposta fuori regione; si segnala che tale indicazione è stata evidentemente inserita per contrastare il rientro degli emigrati fuori regione alla propria terra di origine; non riguarda particolarmente la regione Emilia-Romagna che non ha al momento disposto misure restrittive in tal senso (a differenza di quanto accade ad. esempio tra Calabria e Sicilia). Quindi nella nostra regione lo spostamento tra territori regionali diversi soggiace alle stesse regole dello spostamento tra comuni diversi (vedi punto n. 14-16-18-19).

13. L'autodichiarazione deve essere stampata o viene fornita dagli agenti?

È opportuno precompilare il relativo modulo almeno con le proprie generalità, indirizzo e numero di telefono, e indicare gli estremi di un documento di riconoscimento che dobbiamo avere sempre con noi perché deve essere esibito ai controlli. Il resto del modulo potrà essere compilato e firmato davanti agli agenti al momento del controllo indicando i motivi dell'uscita. Se non abbiamo potuto scaricare il modulo, questo ci sarà fornito dall'agente che effettua il controllo, ma comporterà una perdita di tempo per noi e per l'agente.

14. Cosa si deve indicare nel modulo di autodichiarazione?

- a) **per andare al lavoro restando all'INTERNO DEL COMUNE:** indicare il percorso nell'apposito spazio predisposto nel modello; barrare la casella "*comprovate esigenze lavorative*"; precisare (nello spazio aggiuntivo predisposto sotto le caselle) se trattasi di lavoro autonomo (indicare la professione svolta e il motivo dello spostamento) o se trattasi di lavoro dipendente (indicare ditta/pubblica amministrazione di appartenenza ed allegare la dichiarazione che deve rilasciare il datore di lavoro);
- b) **per andare al lavoro FUORI DAL COMUNE in cui ci si trova:** barrare la casella "*comprovate esigenze lavorative*" e aggiungere di fianco la frase suggerita al precedente punto 8.2; procedere inoltre a inserire tutte le altre indicazioni di cui al precedente punto a);
- c) **per andare a fare la spesa:** barrare la casella "*situazioni di necessità*" e indicare il tipo di spesa (se alimentare o di generi non alimentari), precisando il luogo dove si andrà a fare l'acquisto; se è distante da casa specificare il perché (es. acquisto di prodotti non reperibili in altro esercizio più vicino all'abitazione); opportuno specificare il tragitto per evitare contestazioni;
- d) **per assistere un familiare:** barrare la casella "*situazioni di necessità*" ed indicare nominativo e abitazione del/dei familiare/i, e motivo dell'assistenza (es. familiare non autosufficiente; familiare anziano di anni ____; familiare affetto da patologia cardiaca/respiratoria/etc. etc.);
- e) **per andare in farmacia:** indicare la farmacia presso cui si è diretti; barrare la casella "*situazioni di necessità*" (se non si è in possesso di ricetta: ad es. nel caso in cui si debba acquistare un prodotto da banco) oppure "*motivi di salute*" se si è in possesso di ricetta medica (in tal caso esibirla a richiesta dell'agente accertatore al quale non è opponibile la privacy perché il controllo riguarda la tutela di un bene primario – la salute collettiva – di rango superiore alla privacy; l'agente è comunque tenuto al segreto d'ufficio); se la farmacia dove si è diretti non è quella vicino a casa precisare come da precedente punto c);
- f) **per andare a fare terapie:** barrare la casella "*situazioni di necessità*" o "*motivi di salute*" a seconda se si è o meno in possesso di prescrizione medica – vedi punto e) – indicare l'ambulatorio del terapeuta;
- g) **per andare dal medico:** barrare la casella "*motivi di salute*"; indicare l'ambulatorio medico e il percorso come da modello;

15. L'autodichiarazione deve essere fatta ogni volta che si esce?

Sì. Se lo spostamento è ricorrente (es. per fare la spesa; per assistere i genitori; per andare al lavoro; etc.) è sufficiente fare una dichiarazione una volta per tutte, indicando la cadenza con la quale si ha necessità di spostarsi per quella ragione (consigliabile compilare un modello per ogni distinta necessità di spostamento, per non incorrere in involontarie dichiarazioni inesatte). Se la dichiarazione viene trattenuta al controllo, occorrerà ovviamente predisporre un'altra.

16. Posso fare la spesa in un comune diverso da dove abito?

Il Ministero ha precisato nelle FAQ aggiornate dal decreto del 22 marzo che: *“Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati”*
<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

17. Possiamo fare la spesa in due?

Sì, anche se non è consigliabile. Si devono comunque seguire le indicazioni autonomamente date da ogni singolo esercizio commerciale per il rispetto delle misure minime del decreto. Se la spesa è consistente (es. famiglie numerose, con molti bambini, con anziani, malati, etc.), farlo presente al gestore anche se è esposto il cartello di divieto di entrare in due.

18. Posso andare da un medico/farmacia/terapista fuori dal comune dove abito?

Solo in caso di assoluta urgenza quando non è possibile ricevere la prestazione presso un medico/farmacia/terapista del comune (barrare la relativa casella e spiegare il perché).

19. Posso andare a dare assistenza ad un familiare che abita in un comune diverso dal mio?

Solo in caso di assoluta urgenza quando non è possibile fare diversamente (es. non ci sono altri familiari in loco che possano garantire l'assistenza) (barrare la relativa casella e spiegare il perché).

20. Posso andare da tabaccaio, poste, banca, assicurazioni, edicola, P.A.?

È consentito in genere recarsi presso tutti gli esercizi che non hanno obbligo di chiusura (e nelle ore stabilite per l'apertura). Per l'accesso alle pubbliche amministrazioni e società pubbliche attenersi alle modalità da ciascuna di esse stabilite. Compilare l'autodichiarazione barrando la casella "situazioni di necessità" (nota bene: comprare le sigarette non è situazione di necessità; comprare valori bollati o altri generi può esserlo).

21. Posso fare attività motoria?

L'attività motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti (vedi link <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>). Il Ministero non ha chiarito quale sia il concetto di prossimità. Il Vice Sindaco di Forlì ha chiarito, in un articolo apparso sulla stampa locale, che la prossimità va così intesa: *“Fate finta di vedere la vostra casa dall'alto e che sia un piccolo quadrato. Le quattro vie a perimetro di casa vostra è la prossimità per fare attività motoria o la passeggiata col cane per i suoi bisogni fisiologici”*
<http://www.forlìtoday.it/cronaca/coronavirus-jogging-stretta-emilia-romagna-intervento-stefano-bonaccini.html>

22. Posso portare fuori il cane?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

23. Posso andare a fare una passeggiata? Portare fuori i bambini?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto (vedi punto n. 21). Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione, ove l'agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone (vedi link <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>).

24. Posso portare l'animale domestico dal veterinario?

Sì per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina)
<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>.

25. Posso andare in bicicletta?

La bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità (alimentari e non) e per svolgere attività motoria. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche in bicicletta, in prossimità di casa propria, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>)

26. Posso andare nel parco o nell'area verde?

No. Al momento l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.

27. Posso accedere ai luoghi di culto?

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Attenersi alle indicazioni della Diocesi di Forlì-Bertinoro; il Vescovo Mons. Livio Corazza con Decreto del 9 marzo (<http://www.diocesiforli.it/news+e+appuntamenti/-hcDocumento/id/3518/news-e-appuntamenti.html>) ha sospeso le Messe e tutte le attività pastorali, stabilendo però che “le chiese restino aperte in orari prefissati per consentire la preghiera personale e l’incontro con i Sacerdoti”.

28. Posso andare in palestra?

No. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Sono sospesi tutti i campionati. Dopo il rinvio delle Olimpiadi di Tokio dovrebbe ritenersi vietato l'accesso alla palestra anche ai professionisti.

29. Posso andare a trovare la fidanzata?

No. Tranne che sia non autosufficiente (anche temporaneamente) e necessiti di assistenza che non può esserle prestata (anche temporaneamente) da altri. Compilare l'autodichiarazione barrando la casella “stato di necessità”, specificandone il motivo concreto.

30. Posso andare a trovare i miei figli se sono separato?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

31. Posso portare i miei figli dai nonni?

Solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

32. Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?

Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. **Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.**

33. Quali sono le attività produttive sospese?

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali. Queste possono comunque continuare ad essere esercitate esclusivamente se sono organizzate in modalità a distanza/lavoro agile.

34. Quali sono le attività produttive che possono continuare?

34.1 Quelle elencate nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo (vedi link in calce) e le attività (non espressamente indicate) che sono funzionali ad assicurarne la continuità.

34.2 Sono inoltre consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

34.3 Sono consentite le attività dell'industria aerospaziale e della difesa e quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

35. Chi decide quali sono le attività non comprese nell'elenco che possono continuare?

Il Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività. Le aziende che operano nei campi indicati ai precedenti punti 30.1 e 30.2 devono mandare una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l'attività se ritiene che non rientri tra quelle consentite. Fino a che il Prefetto non interviene l'attività è legittimamente esercitata.

Lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto 30.3 deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto.

36. Quali sono le attività che possono continuare comunque, anche senza comunicazione al Prefetto?

Tutte le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione). È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli ed alimentari. Resta consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.

37. Le attività professionali possono essere svolte?

Le attività professionali sono escluse dalla sospensione e possono continuare nel rispetto delle prescrizioni generali. È raccomandato ove possibile ricorrere allo smart working. Se si è fermati per un controllo **esibire il tesserino di appartenenza** ad un ordine/collegio professionale (in caso di professioni intellettuali di cui all'art. 2229 CC) o documentazione equipollente (in caso di lavoro autonomo di non iscritti ad albi).

38. Posso chiamare l'idraulico, il falegname, l'elettricista, etc.?

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

39. Ci sono posti di blocco?

Non si può parlare di veri e propri posti di blocco, ma più semplicemente di controlli delegati alle forze dell'ordine (tutte: Polizia, Carabinieri; Guardia di Finanza; Vigili Urbani, etc.). Pertanto se veniamo fermati da una di queste pattuglie abbiamo l'obbligo di arrestare la marcia del veicolo (o anche la marcia a piedi o in bicicletta) ed esibire un documento di riconoscimento e l'autodichiarazione (o compilarla al momento se non già predisposta) con relativi allegati, se presenti. Non fermarsi o fuggire può costituire reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 CP) punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

40. Cosa rischia chi viola le limitazioni?

Muoversi da casa fuori dai motivi consentiti è violazione amministrativa punita con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro, maggiorata di un terzo se commessa alla guida di un veicolo (non è previsto però il sequestro – D.L. 24 marzo, in corso di pubblicazione). Fare false dichiarazioni alle Autorità di controllo è reato punito dall'art. 495 CP con la reclusione fino a tre anni. Spostarsi da casa per chi è in quarantena è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 (art. 260 Testo Unico Leggi Sanitarie – mancato rispetto di un ordine dato per motivi sanitari), salvo che il fatto non sia talmente grave da essere considerato reato di diffusione colposa di un'epidemia, punito dall'art. 452 CP con la reclusione da uno a cinque anni. Non arrestarsi all'alt delle forze dell'ordine comporta una sanzione che va da 87 euro a 345 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Non fermarsi ad un posto di blocco comporta una sanzione da 1.365 a 5.467 € e la decurtazione di 10 punti. Reagire al posto di blocco alterandosi o darsi alla fuga è reato di resistenza a pubblico ufficiale punito dall'art. 337 CP con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

È anche prevista, in caso di proseguimento di attività non consentite, la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

41. Cosa devo fare se mi fermano?

Ricordare innanzitutto che chi ci ferma sta lavorando per la salute di tutti e nell'interesse di tutti, anche del nostro. Quindi accettare con pazienza e di buon grado il controllo. Evitare furbizie e soprattutto di dire falsità; meglio una denuncia per inosservanza del divieto di uscire che una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale o per falsa dichiarazione. Esibire l'autodichiarazione se già compilata o compilarla sul momento. Se non si è in possesso del modello chiederlo cortesemente all'agente che sta effettuando il controllo. Esibire un documento di identificazione in corso di validità. ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE VERRA' TRATTENUTA DALL'AGENTE ACCERTATORE; pertanto è bene compilarla in duplice copia e farsi sottoscrivere anche la propria copia, al fine di avere prova di aver compilato e consegnato la stessa (per le future verifiche che potrebbero essere disposte dall'Autorità).

Forlì, 26 marzo 2020

Note interpretative elaborate da
Avv. Giovanni Lauricella

LINK DEI PROVVEDIMENTI

DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg>

DPCM 8 marzo

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg>

DPCM 9 marzo

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg>

DPCM 11 marzo

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200311.pdf

Ordinanza 20 marzo del Ministero della Salute

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg>

Ordinanza 22 marzo del Ministero della Salute

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01806/sg>

DPCM 22 marzo

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf

Ordinanze regionali n. 41 – 45 – 49

<http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme>

Ordinanza del Sindaco di Forlì con cui sono stati chiusi, dal 14 marzo al 3 aprile, parchi, cimiteri, aree gioco, aree verdi, aree di sgambatura e orti comunali

http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/ord_00004_13-03-2020_784_67318.pdf

Decreto del Vescovo di Forlì

<http://www.diocesiforli.it/news+e+appuntamenti/-hcDocumento/id/3518/news-e-appuntamenti.html>